



Regione Lombardia

DECRETO N. 4246

Del 22/03/2023

Identificativo Atto n. 1484

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE AREE DELIMITATE PER LA PRESENZA DI ANOPLOPHORA CHINENSIS IN LOMBARDIA - ABROGAZIONE DEL D.D.U.O. N. 4084/2022.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce misure per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione nel territorio dell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";



Regione Lombardia

- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;
- il D.d.u.o. 28 marzo 2022 - n. 4084 Abrogazione del d.d.u.o. 1508/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia;

CONSIDERATO che *Anoplophora chinensis* è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, elencato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285, allegato II parte B, e che rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

DATO ATTO che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

PRESO ATTO dei risultati delle attività di sorveglianza fitosanitaria svolte sul territorio lombardo, che hanno dimostrato che le aree di diffusione dell'organismo nocivo in Lombardia hanno subito modifiche;

CONSIDERATO che:

- attualmente in Lombardia sono presenti cinque differenti aree delimitate in cui è stata riscontrata la presenza di *Anoplophora chinensis*, di cui una in provincia di Varese, due nella città Metropolitana di Milano e due in provincia di Brescia;
- nelle aree delimitate di Montichiari in provincia di Brescia, di Inveruno nella città Metropolitana di Milano e di Busto Arsizio in provincia di Varese si applicano le misure di eradicazione come previsto dal D.D. n. 4084/2022;
- nell'altra area delimitata di Milano che comprende comuni della città Metropolitana di Milano e marginalmente comuni in provincia di Varese e nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia si applicano le misure fitosanitarie di contenimento, come previsto dal D.D. n. 4084/2022;
- in base ai risultati delle azioni di monitoraggio è emerso che, a seguito dell'applicazione delle misure fitosanitarie di contenimento, il numero delle piante infestate in una delle aree della provincia di Varese è notevolmente diminuito e pertanto in tale area è perseguibile l'obiettivo dell'eradicazione dell'organismo nocivo; tale area, con centro nel comune di Saronno (VA), deve essere scorporata dalla restante parte del focolaio delle province di Milano e Varese in contenimento;
- è, quindi necessario aggiornare la delimitazione delle aree dove è presente *Anoplophora chinensis*;



Regione Lombardia

RITENUTO, ai fini delle premesse suddette, necessario:

- abrogare il D.d.u.o. 28 marzo 2022 - n. 4084 Abrogazione del d.d.u.o. 1508/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia;
- aggiornare le aree oggetto di delimitazione per la presenza di *Anoplophora chinensis* nei focolai di Milano (MI-VA), Inveruno (MI), Busto Arsizio (VA), Gussago (BS) e Montichiari (BS);
- ridefinire l'attuale area delimitata di Milano (MI e VA), scorporando da essa una nuova area delimitata distinta, con centro nel comune di Saronno (VA), dove applicare le misure fitosanitarie di eradicazione;
- definire le aree delimitate così come indicato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - area delimitata di Milano (comprende comuni nella città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese) - allegato 1;
 - area delimitata di Inveruno (MI) - allegato 2;
 - area delimitata di Busto Arsizio (VA) - allegato 3;
 - area delimitata di Saronno (VA) - allegato 4;
 - area delimitata di Gussago (BS) - allegato 5;
 - area delimitata di Montichiari (BS) - allegato 6;
- definire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora chinensis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
- confermare l'applicazione delle misure di contenimento nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia e nell'area delimitata di Milano che comprende comuni nella città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese;
- confermare l'applicazione delle misure di eradicazione nelle aree delimitate di Montichiari in provincia di Brescia, di Inveruno nella città Metropolitana di Milano e di Busto Arsizio in provincia di Varese;
- applicare misure di eradicazione nella nuova area delimitata di Saronno in provincia di Varese;

DATO ATTO che tutti gli atti sulla cui base sono state identificate le zone infestate e le zone cuscinetto sono disponibili presso la Struttura competente e che le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata verranno resi disponibili sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul geoportale regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XI/6462 del 31



Regione Lombardia

maggio 2022;

VISTO l'art 17 della l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

DECRETA

1. di abrogare il D.d.u.o. 28 marzo 2022 - n. 4084 Abrogazione del d.d.u.o. 1508/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora chinensis* in Lombardia;
2. di aggiornare le aree oggetto di delimitazione per la presenza di *Anoplophora chinensis* neiocolai di Milano (MI-VA), Inveruno (MI), Busto Arsizio (VA), Gussago (BS) e Montichiari (BS);
3. di ridefinire l'attuale area delimitata di Milano (MI e VA), scorporando da essa una nuova area delimitata distinta, con centro nel comune di Saronno (VA), dove applicare le misure fitosanitarie di eradicazione;
4. di definire le aree delimitate così come indicato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - area delimitata di Milano (comprende comuni nella città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese) - allegato 1;
 - area delimitata di Inveruno (MI) - allegato 2;
 - area delimitata di Busto Arsizio (VA) - allegato 3;
 - area delimitata di Saronno (VA) - allegato 4;
 - area delimitata di Gussago (BS) - allegato 5;
 - area delimitata di Montichiari (BS) - allegato 6;
5. di definire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora chinensis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
6. di confermare l'applicazione delle misure di contenimento nell'area delimitata di Gussago in provincia di Brescia e nell'area delimitata di Milano che comprende comuni nella città Metropolitana di Milano e marginalmente in provincia di Varese;
7. di confermare l'applicazione delle misure di eradicazione nelle aree delimitate di Montichiari in provincia di Brescia, di Inveruno nella città Metropolitana di Milano e di Busto Arsizio in provincia di Varese,
8. di applicare misure di eradicazione nella nuova area delimitata di Saronno in provincia di Varese;
9. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree



Regione Lombardia

- delimitate sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;
10. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge